

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FERRETTI ROBERTO

Seduta del 28/07/2020

FATTO

Con ricorso ricevuto in data 21/03/2020, la parte ricorrente, qualificatasi come titolare di tre buoni fruttiferi trentennali, uno dei quali appartenente alle Serie Q e due dei quali appartenenti alla Serie Q/P, ha dedotto di aver chiesto il rimborso di tali buoni e di essersi vista offrire in quella sede interessi inferiori a quelli dovuti in relazione all'ultimo decennio di durata e che a nulla era valso il reclamo successivamente presentato all'intermediario. Ciò premesso, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto a percepire i rendimenti indicati originariamente sul retro dei buoni della Serie Q/P limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno della loro durata e, con riferimento al buono della Serie Q, i rendimenti corretti calcolati sulla base delle condizioni indicate a tergo del titolo.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha affermato che:

- i titoli della Serie Q dedotti nel ricorso erano stati emessi sul corretto supporto cartaceo recante le condizioni vigenti al momento della loro emissione;
- il d.m. 13/06/1986, istitutivo della Serie Q, aveva stabilito i tassi d'interesse da applicare sino al 20° anno di durata dei buoni stessi (da capitalizzare annualmente) e l'importo bimestrale da corrispondere ai portatori dal 21° al 30° anno di durata, calcolato senza capitalizzazione applicando il saggio d'interesse riconosciuto nel corso del 20° anno (12%);



- il decreto aveva inoltre fissato i nuovi tassi di interesse solo sino al 20° anno perché, per il resto, la disciplina non era mutata, in quanto, per il periodo dal 21° al 30° anno, seguitava ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione del tasso massimo raggiunto, e, cioè, del 12%, senza capitalizzazione;
- come previsto dal d.l. 19/09/1986, n. 556, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 erano stati assoggettati alla ritenuta d'acconto del 6,25%, mentre quelli maturati sui buoni emessi dal 01/09/1987 al 23/06/1997 erano stati assoggettati alla ritenuta del 12,50%;
- ai sensi dell'art. 7 del d.m. 23/06/1997, *“per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere ‘Q’ ‘R’ e ‘S’ emessi fino al 31/12/1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi [continuavano], per i primi 20 anni, ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale”*;
- il buono alla Serie Q/P era stato emesso, come previsto dall'art. 5 del d.m. 13/06/1986, utilizzando un modulo della precedente Serie P su cui erano stati apposti due timbri: uno sul fronte, recante l'indicazione della Serie Q/P e uno sul retro, indicante i rendimenti nel corso del primo ventennio di durata del buono stesso;
- pertanto, al buono in questione dovevano ritenersi applicabili le condizioni economiche previste per la Serie Q;
- come chiarito da giurisprudenza di merito, i sottoscrittori avrebbe dovuto conoscere la disciplina introdotta dal decreto citato sopra;
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 aveva espressamente escluso che potesse farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono fossero presenti timbri con l'indicazione della nuova Serie e delle relative condizioni economiche, come nel caso di specie.

Ciò premesso, l'intermediario ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Nelle proprie repliche la parte ricorrente ha precisato, tra l'altro, che

- il d.m. 13.06.1986 consentiva all'intermediario di utilizzare i moduli cartacei della Serie P anche per l'emissione di buoni appartenenti alla Serie Q, ma imponeva di indicare sul titolo il differente regime applicabile;
- nel caso di specie, sui buoni della Serie Q/P non vi era alcuna annotazione relativa alla misura dei nuovi tassi per il periodo dal 21° al 30° anno, con la conseguenza che, per tale periodo, doveva ritenersi applicabile il rendimento originariamente previsto per la Serie P;
- andava tutelato il legittimo affidamento del cliente in merito alle modalità di rimborso espressamente indicate sui buoni (cfr. Cass. SS.UU. 13979/2007);
- l'apposizione di un timbro con modifica parziale dei rendimenti non solo non consentiva di mutare per intero le condizioni di rimborso, ma, anzi, induceva a ritenere che la modifica fosse limitata a quanto espressamente riportato nel timbro stesso (cfr. Cass. SS.UU. 13979/2007);
- l'intermediario non aveva formulato controdeduzioni in merito alla domanda di rimborso relativa al buono Serie Q.



DIRITTO

1. – La domanda della parte ricorrente relativa al buono appartenente alla Serie Q non è fondata con riferimento al primo ventennio di durata del buono in questione, dato che la parte ricorrente si è già vista riconoscere i rendimenti indicati sul titolo e che il minor rendimento da lei lamentato è da riferirsi unicamente al mutato regime della capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta fiscale di cui si dirà in seguito.

Venendo a considerare la parte della domanda di riconoscimento del rendimento originariamente indicato sul buono di cui trattasi relativa all'ultimo decennio di durata del titolo, osserva il Collegio che

- tale rendimento è quantificato sul buono in questione non sotto forma di tasso d'interesse, cioè di percentuale da applicare al capitale, bensì di importo fisso che matura bimestre per bimestre a far data dall'inizio del 21° anno di durata del titolo (*“più lire [...] per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*);
- tale importo fisso corrisponde a quello che si otterrebbe
 - capitalizzando al lordo della ritenuta fiscale gli interessi maturati nel corso del primo ventennio di durata del titolo e
 - calcolando sul capitale così ottenuto un interesse annuo – sempre lordo, ma non capitalizzabile – del 12% (cioè, un interesse annuo semplice pari a quello riconosciuto nell'ultimo anno del primo ventennio);
- l'intermediario afferma che l'importo liquidato è stato correttamente calcolato e che la differenza tra quanto chiesto dalla parte ricorrente e quanto riconosciuto alla stessa al momento della liquidazione è dovuta unicamente al diverso regime della capitalizzazione degli interessi introdotto dall'art. 7, ultimo comma, del d.m. 23/06/1997.

Così chiariti i termini della questione che gli è stata sottoposta, questo Collegio ritiene utile richiamare qui brevemente i provvedimenti normativi primari e secondari rilevanti ai fini della decisione.

2. – In tale prospettiva, viene anzitutto in considerazione il d.m. 13/06/1986 istitutivo della Serie Q di cui trattasi, il cui art. 4 prevede quanto segue: *“Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera ‘Q’, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”*.

Si deve inoltre osservare che il decreto quantifica i rendimenti dei buoni della Serie Q in tabelle distinte, ciascuna delle quali si riferisce ad un “taglio” dei buoni stessi (da Lit. 50.000 a Lit. 5.000.000). Tutte le tabelle indicano i rendimenti per il primo ventennio sotto forma sia di tasso d'interesse (cioè, di percentuale), sia di importi in Lire; importi che devono essere capitalizzati di anno in anno e, quindi, sommati al capitale maturato l'anno prima. Per quanto riguarda i rendimenti destinati a maturare nell'ultimo decennio di durata dei buoni, le tabelle di cui si è detto non indicano alcuna percentuale, ma solo la somma in Lire dovuta *“per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*.

Come visto sopra, però, tale somma corrisponde ad un sesto dell'importo degli interessi che sarebbero maturati ogni anno sul capitale risultante alla fine del primo ventennio di durata dei buoni per effetto della capitalizzazione lorda degli interessi convenzionali,



applicando a tale capitale un tasso annuo del 12%, cioè il tasso massimo previsto per la Serie Q dal decreto. Dall'invariabilità dell'importo fisso bimestrale di cui si è detto si ricava che nell'ultimo decennio di durata dei buoni il rendimento non è – come sopra accennato – capitalizzabile, in quanto il tasso del 12% è sempre applicato al capitale risultante al termine del primo ventennio.

Occorre infine notare che il decreto di cui trattasi non fa menzione di una ritenuta fiscale sugli interessi perché a quella data il rendimento dei buoni fruttiferi era esente da tassazione, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 29/09/1973, n. 601, il quale disponeva (e tuttora dispone) che *“sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio”*.

3. – L'esenzione dalla tassazione degli interessi sui buoni fruttiferi è venuta meno con l'entrata in vigore del d.l. 19/09/1986, n. 556, convertito con modificazioni nella l. 17/11/1986, n. 759, il cui art. 1, comma 1, prevede che *“agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero”*.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo precisa, tra l'altro, che *“sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà [cioè, al 6,25%, n.d.r.] relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali”*.

Il sopra citato termine del 30/09/1987 è stato anticipato al 24/09/1987 dall'art. 7 del d.l. 24/09/1987, n. 391, e poi ulteriormente anticipato al 31/08/1987.

Consegue da quanto precede che:

- i buoni emessi fino al 20/09/1986 erano esenti da ritenuta fiscale;
- quelli emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 erano soggetti ad una ritenuta fiscale dimezzata (cioè, pari al 6,25%) e
- quelli emessi dopo il 01/09/1987 (per quanto interessa in questa sede) erano soggetti alla ritenuta fiscale del 12,5%.

4. – È importante notare che le modificazioni della disciplina fiscale di cui si è detto non hanno inciso sul regime della capitalizzazione degli interessi maturati nel corso del primo ventennio di durata dei buoni trentennali (cioè, degli unici interessi soggetti a capitalizzazione).

Tale regime è stato invece modificato dall'art 7, ultimo comma, del d.m. 23/06/1997, n. 1200900, il quale ha previsto che *“per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere ‘Q’, ‘R’ ed ‘S’ emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”*.

L'efficacia retroattiva di tale norma secondaria si poggia sull'art. 173, comma 1, del d.P.R. 29/03/1973 (Codice postale), il quale – prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 7 del d.lgs. 30/07/1999, n. 284 – prevedeva che *“le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il*



Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie” (sottolineatura aggiunta).

È opportuno ricordare che l’efficacia retroattiva delle modifiche peggiorative dei rendimenti dei buoni fruttiferi introdotte a norma del richiamato art. 173 Cod. post. è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta con la sentenza n. 26 del 20/02/2020. Con tale sentenza, la Corte, chiamata a valutare la legittimità costituzionale del suddetto art. 173 rispetto agli artt. 3, 43, 47 e 97 Cost., ha infatti dichiarato la questione in parte inammissibile e in parte non fondata, evidenziando che la norma impugnata si basava su un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e le esigenze di contenimento della spesa pubblica (sulla legittimità del meccanismo di etero-integrazione postuma e peggiorativa delle condizioni economiche dei buoni fruttiferi si vedano anche le decisioni del Collegio di coordinamento dell’ABF n. 6142/2020 e n. 5675/2013).

Occorre poi considerare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e dell’ABF, i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c. e non titoli di credito e che tale natura giuridica è compatibile una modifica unilaterale delle condizioni riportate sui loro moduli ad opera di un provvedimento normativo di natura secondaria.

Si deve infine ricordare che l’art. 7, comma 3, del sopra richiamato d.lgs. 30/07/1999, n. 284, che ha abrogato l’art. 173 Cod. post., ha stabilito che i rapporti in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi continuassero ad essere regolati dalle norme anteriori e, quindi, per quanto in questa sede interessa dai decreti ministeriali sopra citati (cfr. sul punto Cass. S.U., 11/02/2019, n. 3963).

5. – Ciò premesso e tornando ad esaminare il caso di specie, ritiene il Collegio che, al fine di decidere il profilo della controversia di cui ci stiamo occupando, sia necessario stabilire se le modifiche normative di cui si è detto sopra abbiano influito, oltre che sui rendimenti dovuti dall’intermediario con riferimento al primo ventennio di durata del buono della Serie Q dedotto nel ricorso, anche su quelli maturati dal 21° al 30° anno di durata del buono stesso.

Osserva anzitutto a tal proposito il Collegio che la parte ricorrente non possa pretendere i rendimenti in questione al lordo della ritenuta fiscale, dato che il buono di cui trattasi è stato emesso dopo il 01/07/1986 e, pertanto, ricade nell’ambito di applicazione del sopra richiamato art. 1 del d.l. n. 556/1986.

Più complesso è stabilire se la modifica al regime di capitalizzazione degli interessi introdotta dal d.m. 23/06/1997, pure citato sopra, possa comportare un mutamento delle modalità di calcolo dei rendimenti relativi all’ultimo decennio di durata del buono di cui si discute.

In senso contrario sembrerebbero deporre sia il tenore letterale del buono, che – come evidenziato dalla parte ricorrente e come si è visto – fa riferimento ad importi fissi destinati a maturare bimestre per bimestre, sia quello dell’art. 7 del d.m. 23/06/1997, il quale modifica il regime capitalizzazione degli interessi solo con riferimento ai “*primi venti anni di vita del titolo*”.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che né l’uno, né l’altro di tali argomenti testuali possa considerarsi risolutivo.

Quanto al secondo argomento, si deve infatti considerare che l’art. 7 del d.m. 23/06/1997 poteva modificare il regime di capitalizzazione degli interessi con riferimento ai soli “*primi venti anni di vita del titolo*”, per il semplice motivo che nel successivo decennio di durata non era prevista alcuna capitalizzazione dei rendimenti, come visto in precedenza.



Neppure è risolutivo il primo argomento testuale di cui si è detto, poiché la questione di cui si discute nella presente controversia è pacificamente relativa al rendimento del buono della Serie Q nell'ultimo decennio della sua durata e, quindi, ha ad oggetto le modalità di calcolo di un interesse, il quale non può evidentemente che essere il risultato dell'applicazione di un tasso determinato ad un capitale altrettanto determinato.

Occorre, inoltre, evidenziare che la soluzione delineata appare, tra l'altro, coerente con i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., applicabili – in quanto compatibili – anche ai titoli in questione ai sensi dell'art. 1324 c.c. In particolare, il criterio ermeneutico codificato nell'art. 1363 c.c. che impone l'interpretazione "complessiva" delle clausole comporta che la "clausola" relativa ai rendimenti dell'ultimo decennio non possa che essere interpretata alla luce della "clausola" sul rendimento del primo ventennio il cui contenuto, però, è eterodeterminato ex art. 1339 c.c. dall'art. 7, ultimo comma, del d.m. 23/06/1997.

Se quanto precede è vero, si deve ritenere che l'importo fisso di cui si discute contenga in sé implicitamente sia il riferimento al tasso d'interesse, sia quello al capitale da utilizzare come base di calcolo.

Più precisamente, si deve ritenere che tale importo fisso altro non sia che una modalità sintetica per esprimere il rendimento percentuale "implicito" del buono nel periodo di riferimento (cioè, il 12% all'anno non capitalizzabile) e, quindi, non sia altro che il risultato dell'equazione (altrettanto "implicita") di seguito indicata:

$$\text{Rendimento bimestrale} = \frac{\text{Capitale maturato al termine del 20° anno} * 12\%}{6 \text{ (bimestri dell'anno)}}$$

Ne consegue ulteriormente che l'accordo contrattuale che si è formato tra il sottoscrittore e l'intermediario resistente abbia avuto come oggetto effettivo (ancorché inespresso), da un lato, il rendimento percentuale di cui si è detto e, dall'altro, la circostanza che tale rendimento percentuale dovesse essere applicato al capitale risultante al termine del 20° anno di durata dei buoni.

Ciò detto, occorre inoltre considerare che l'art. 7 del sopra citato d.m. 23/06/1997 ha modificato il regime di capitalizzazione degli interessi nel primo ventennio di durata del buono e, di conseguenza, l'importo del capitale maturato al termine di tale primo periodo da utilizzare come base di calcolo per determinare i rendimenti nel successivo decennio di durata dei titoli.

Ebbene, dato che, come si è visto,

- è ragionevole ritenere che l'importo fisso bimestrale riportato sul titolo della Serie Q dedotto nel ricorso altro non sia se non un modo sintetico per esprimere il rendimento percentuale semplice del buono stesso dal 21° al 30° anno di durata e che tale rendimento, pari al 12% all'anno, costituisca l'oggetto implicito dell'accordo contrattuale e
- la base di calcolo alla quale applicare il tasso in questione è quella risultante al termine del ventesimo anno di durata del buono per effetto del nuovo regime di capitalizzazione netta introdotto dal d.m. 23/06/1997,

si deve concludere che la parte ricorrente non ha titolo per pretendere gli importi fissi originariamente riportati sui buoni, dato che essi devono essere ricalcolati sulla base delle norme emanate successivamente all'emissione dei titoli e sopra richiamate, le quali hanno integrato automaticamente l'accordo contrattuale a norma dell'art. 1339 c.c. (cfr., in questo senso, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020)



6. – Né si può affermare che la pretesa del pagamento degli importi fissi originariamente indicati su buoni di cui trattasi possa fondarsi sul legittimo affidamento della parte ricorrente, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e da questo Arbitro con riferimento a buoni della Serie Q emessi su moduli delle serie precedenti (cfr. Cass. S.U., n. 13979 del 15/06/2007, la cui argomentazione è stata ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013).

Nel caso dei buoni della Serie Q emessi utilizzando i moduli corretti, infatti, non è stato necessario modificare i rendimenti originariamente riportati sui moduli stessi mediante un timbro e non è pertanto possibile affermare che, mancando il timbro che adegua i rendimenti dell'ultimo decennio di durata, si deve far riferimento agli importi originariamente previsti dal modulo, come invece è stato più volte deciso con riferimento ai buoni della Serie Q emessi su moduli precedenti.

In altre parole, nel caso dei buoni della Serie Q emessi sui moduli corretti le modifiche dei rendimenti non sono il frutto congiunto di un accordo contrattuale modificativo di quanto originariamente riportato sul modulo e di norme cogenti emanate successivamente alla loro emissione, come nel caso dei buoni della Serie Q/P, ma solo di tali norme e ciò, ad avviso di questo Collegio, impedisce di ritenere che l'affidamento del sottoscrittore sulla lettera della *chartula* possa ritenersi legittimo e quindi, giuridicamente tutelabile.

In questo stesso senso si è recente espresso il Collegio di Coordinamento dell'ABF con la sopra richiamata decisione n. 6142/2020, la quale ha chiarito che *“può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della Serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale”*.

7. – Venendo, da ultimo, a considerare la domanda relativa al rendimento dovuto con riferimento all'ultimo decennio di durata dei buoni appartenenti alla Serie Q/P dedotti nel ricorso (n. ***287 e ***288) – buoni emessi il 14/04/1987 utilizzando moduli della precedente Serie P modificati mediante un timbro per adeguare i rendimenti riconosciuti nel primo ventennio di durata dei buoni stessi a quelli previsti dal sopra richiamato d.m. 13/06/1986 – osserva il Collegio che valgono *a contrario* le considerazioni fatte sopra con riferimento alla tutela del legittimo affidamento dei sottoscrittori sull'applicazione dei rendimenti originariamente previsti sul titolo in difetto di timbri che abbiamo modificato tali rendimenti con riferimento all'ultimo decennio di durata degli stessi.

Come recentemente affermato dal Collegio di Coordinamento, *“da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni”* (così, la già ricordata decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020).

Da tali considerazioni consegue che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero della Serie Q/P (come nel caso di specie), si deve ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e non modificati dai timbri e che tale affidamento debba essere tutelato, come affermato nella citata sentenza della Corte di cassazione n. 13979 del 15/06/2007, con il conseguente riconoscimento delle condizioni originariamente riportate sul titolo stesso (cfr., tra le molte, le decisioni del Coll. Milano n. 2987/2018, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; del Coll. Napoli n. 882/2014 e n. 5577/2013; del Coll. Roma n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Peraltro, l'eterodeterminazione delle modalità di calcolo dei rendimenti dei primi due decenni di cui al citato art. 7, ultimo comma, del d.m. 23/06/1997 è limitata ai Buoni delle serie Q, R e S e, pertanto, non comporta conseguenze su quelli delle serie antecedenti come i buoni della serie Q/P.

D'altro canto e come sopra evidenziato, tale rendimento originario per l'ultimo decennio di durata del buono di cui trattasi può essere riconosciuto solo al netto della ritenuta fiscale, come previsto dal d.l. n. 556/1986 di cui si è detto sopra.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli della serie Q/P, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali; non accoglie il ricorso quanto al buono della serie Q.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA